BēS | ASSOCIATI

Milano, 1 luglio 2019

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2019

Oggetto: **Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – nuovi termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni**

1. Proroga dei termini per i versamenti

1.1 Premessa

Con la legge n. 58 del 28 giugno 2019 è stato convertito il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita").

In sede di conversione, è stata disposta - per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - **la proroga al 30/9/2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA che scadono nel periodo dal 30/6/2019 al 30/9/2019**.

1.2 Soggetti destinatari della proroga

Ai sensi delle nuove disposizioni (art. 12-*quinquies* del decreto crescita), la proroga si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del Dl 50/2017;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Le disposizioni prevedono espressamente che la proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

DOTTORI COMMERCIALISTI
VICOLO Santa Maria alla Porta 1
20123 – MILANO (ITALIA)
T. + 39 02 87 240 100
F. + 39 02 80 560 69
INFO@besassociati.it
www.besassociati.it

MEMBER OF ALLIOTT GROUP
A Worldwide Alliance of Independent Accounting, Law and Consulting Firms

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Al contrario, le disposizioni in rassegna non prevedono esplicitamente che la proroga si applichi:

- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (quindi ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);

- ai c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del Dl n. 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, comma 54 - 89 della legge n. 190/2014.

Tuttavia, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 12-quinquies, confermando l'applicazione della proroga ai predetti soggetti e così pure ai soggetti *"che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari"*. .

1.3 Versamenti oggetto della proroga

Rientrano senz'altro nella proroga (al 30/9/2019) i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30/6/2019 al 30/9/2019.

Pertanto, deve ritenersi che la proroga si applichi non solo a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ma anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti:

- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'IRPEF;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'IRES;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'IRAP;

- il saldo 2018 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2018 e l'eventuale acconto 2019 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex legge n. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 di IVIE ed IVAFE;
- il saldo IVA anno 2018.

Non rientrano nella proroga i versamenti dovuti a titolo di imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate.

Relativamente all'IVA, dovrà essere chiarito se l'applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18/3/2019 debba avvenire fino al 30/9/2019 o se possa "fermarsi" all'1/7/2019.

Si ritiene che la proroga debba esplicare effetti anche in relazione ai versamenti dovuti alle gestioni separate INPS, stante il tenore letterale delle disposizioni che disciplinano i relativi termini (art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 241/97), e dei diritti annuali dovuti alle CCIAA (cfr. art. 8 del DM 11/5/2001 n. 359)

Da ultimo, si rammenta che il differimento al 30/9/2019 del termine per i versamenti ha effetti sulla rateizzazione di cui all'art. 20 del Dlgs n. 241/97.

2. Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni

In sede di conversione del decreto crescita sono stati altresì introdotti (art. 4-*bis*, comma 2) nuovi termini per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IRAP.

I nuovi termini comportano una proroga, come segue:

- dal 30 settembre al 30 novembre per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

- dalla fine del nono alla fine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Si tratta di nuovi termini a regime, e non di una proroga temporanea; le modifiche hanno infatti interessato l'art. 2 del DPR n. 322/1998.

I nuovi termini entrano in vigore già in relazione alla dichiarazioni predisposte con modelli Redditi 2019 e IRAP 2019.

Restano immutati i termini per la presentazione delle dichiarazioni (dei redditi e dell'IRAP) nei casi di:

- liquidazione (art. 5, DPR n. 322/98);

- trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR n. 322/98)

* * *

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.